



In conformità della direttiva Europea 74/91/CE

**A.I.K.C. AlianzItalianKennel Club**

Via Francesco Balilla Pratella 34/A

00124 Roma

Cellulare +39 347 – 1852 530

info@alanzitaliankennelclub.com

www.alanzitaliankennelclub.com



## **ALIANZ ITALIAN KENNEL CLUB**

### **REGOLAMENTO DI ALLEVAMENTO**

#### **01. DIRITTI E OBBLIGHI DEI PROPRIETARI.**

I diritti e gli obblighi reciproci dei proprietari di stalloni o fattrici riproduttori sono determinati principalmente dalla legislazione nazionale e dai regolamenti stabiliti dalle associazioni cinofile nazionali, dai loro club di razza e/o d'accordi privati.

Nel caso in cui non esistano tali disposizioni, verrà applicato il *“regolamento di allevamento A.I.K.C.”*

Si raccomanda agli allevatori ed ai proprietari di stalloni e fattrici riproduttori di determinare per iscritto le condizioni in cui avverrà l'accoppiamento per essere chiari sugli obblighi finanziari.

Il proprietario: è la persona che ha acquisito legalmente il cane, che lo possiede e può provarlo avendo l'iscrizione all'anagrafe canina ed il pedigree a suo nome.

Il titolare: è il proprietario dello stallone o la persona che ha ricevuto l'autorizzazione del proprietario per mettere a disposizione lo stallone per l'accoppiamento.

L'accoppiamento può essere effettuato solo con cani di razza, con un carattere equilibrato, una salute perfetta in termini di funzionalità ed ereditarietà, e che siano registrati in un Libro delle Origini o registro iniziale di razza riconosciuto dagli organismi ufficiali.

Gli unici cani che possono essere considerati in perfetta salute in termini di eredità sono quelli che hanno le caratteristiche di standard di razza e che non hanno alcun difetto ereditario importante che potrebbe minacciare l'aspetto funzionale della loro progenie.

Per quanto riguarda la valutazione dei difetti ereditari come la displasia dell'anca, la displasia del gomito, l'atrofia progressiva della retina, ecc.

La Commissione di allevamento A.I.K.C. manterrà un elenco di cani affetti e promuoverà la lotta contro queste malattie in modo metodico, registrando senza interruzione i progressi compiuti.

La Commissione d'allevamento ha il supporto e la consulenza della Commissione veterinaria scientifica per la valutazione dei difetti ereditari.

La Commissione scientifica preparerà o pubblicherà una serie di misure per combattere questi difetti, questi saranno adottati dalla Commissione d'allevamento una volta ottenuta l'approvazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.K.C.

Per quanto riguarda l'allevamento, l'A.I.K.C. è l'unico Organismo ufficiale responsabile e competente, che potrà dare consigli e linee guida agli allevatori, eseguire un controllo dell'allevamento e la gestione dei libri genealogici ufficiali.

Questo regolamento sull'allevamento descrive gli obiettivi da raggiungere tenendo conto delle capacità lavorative di ciascuna razza.

Esemplari con anomalie come un temperamento aggressivo, sordità o cecità congenita, palatoschisi, labbro leporino, gravi malformazioni della mascella o difetti pronunciati della dentizione, atrofia progressiva della retina, epilessia, criptorchidismo, monorchidismo, albinismo, grave displasia dell'anca (dopo essere stati esaminati) o cani con colori del pelo errati non potranno essere utilizzati per la riproduzione.

## **02. COSTI DI TRASPORTO E MANUTENZIONE DELLA FATTRICE.**

Si consiglia al proprietario della fattrice di portarla a casa dello stallone.

Nel caso in cui il cane soggiorni nella casa del titolare dello stallone, tutte le spese sostenute come cibo, alloggio, cure veterinarie, nonché i danni che la fattrice potrà ocasionare nella casa del titolare dello stallone, corrono per conto del proprietario della femmina, lo stesso per le spese di trasporto di ritorno della fattrice.

## **03. RESPONSABILITÀ.**

Conformemente alle disposizioni legali in vigore, la persona che assicura il riparo e la cura di un animale, è responsabile dei danni causati da esso durante questo periodo a cose ed a terzi.

Il proprietario o il detentore dello stallone dovrà stipulare una assicurazione di responsabilità civile per ogni eventuale incidente causato dai cani.

## **04. MORTE DELLA FATTRICE.**

Nel caso in cui la fattrice morisse durante il soggiorno in casa del titolare dello stallone, egli sarà obbligato, a sue spese, a certificare la morte e la sua causa da parte di un veterinario e riferire il più rapidamente possibile al proprietario della fattrice, la morte e la sua causa.

Nel caso in cui il proprietario della fattrice volesse vedere il corpo, non gli potrà essere negato questo desiderio.

Nel caso in cui la morte sia stata causata dallo stallone, la proprietà di quest'ultimo sarà tenuto a risarcire il proprietario della fattrice.

Nel caso in cui nessuna mancanza potrà essergli rimproverata, il proprietario della fattrice dovrà rimborsare al proprietario dello stallone tutte le spese relative alla morte della fattrice.

## **05. SCELTA DELLO STALLONE.**

Il proprietario dello stallone è obbligato a non accoppiare la fattrice con nessun'altro cane che non sia lo stallone prescelto.

Nel caso in cui lo stallone non eseguisse la monta, la fattrice non potrà essere presentata ad un altro stallone se non con il consenso del proprietario della fattrice.

In ogni caso è vietato far accoppiare una fattrice da due o più stalloni nello stesso estro.

#### **06. ACCOPPIAMENTO ERRATO.**

Nel caso in cui uno stallone diverso da quello concordato abbia montato accidentalmente la fattrice, il proprietario dello stallone, che ha avuto in custodia la cagna riproduttiva, sarà obbligato a rimborsare al proprietario della fattrice tutte le spese causate da questo accoppiamento errato.

Dopo l'accoppiamento involontario da parte di un altro stallone diverso da quello previsto, sarà vietato procedere con un nuovo accoppiamento con lo stallone prescelto.

Il proprietario dello stallone non potrà, in nessun caso, pretendere d'imporre obblighi finanziari al proprietario della fattrice per un accoppiamento errato.

#### **07. CERTIFICATO DI MONTA.**

Il titolare dello stallone dichiara per iscritto, mediante una denuncia di monta la corretta esecuzione dell'accoppiamento.

Con la sua firma sul documento, potrà attestare di essere stato testimone oculare dell'accoppiamento.

Il modello ufficiale del certificato di monta è riportato nell'allegato A.

Quando i servizi di registrazione nel Libro delle Origini richiedono per la registrazione dei cuccioli una fotocopia certificata del pedigree, spetta al proprietario dello stallone fornire questi documenti al proprietario della fattrice gratuitamente.

#### **08. INDENNIZZO DELLA MONTA.**

Si raccomanda al proprietario dello stallone di non firmare la denuncia di monta finché non abbia ricevuto il prezzo precedentemente fissato per la monta.

Tuttavia, la detenzione della fattrice come garanzia non sarà consentita.

Se lo stallone concordato non eseguirà la monta, per qualsiasi motivo, compreso il caso che la fattrice non si faccia coprire, il proprietario dello stallone conserverà il diritto al risarcimento previsto all'articolo 2, motivando che la monta non si è effettuata, ma non potrà rivendicare il prezzo stabilito per la monta.

Per quanto riguarda la progenie dello stallone, il suo proprietario non avrà diritto, con rispetto al proprietario della fattrice, ad altri compensi diversi da quelli concordati nel contratto di monta.

Se le due parti avranno acconsentito alla consegna di un cucciolo come compenso per la monta, questo accordo dovrà essere formalizzato per iscritto prima dell'accoppiamento.

In tale accordo, i seguenti punti devono essere assolutamente definiti e rispettati:

- La data della scelta del cucciolo da parte del proprietario dello stallone
- La data della consegna del cucciolo al proprietario dello stallone.
- La data decisa irrevocabilmente per la consegna del cucciolo al proprietario dello stallone.
- Il pagamento delle spese di trasporto del cucciolo.

- Gli accordi speciali nel caso in cui la fattrice partorisca solo cuccioli morti, un solo cucciolo vivo o nel caso in cui il cucciolo prescelto morisse prima della consegna.

#### **09. LA FATTRICE NON VIENE FECONDATA.**

Dopo che una monta è stata eseguita correttamente, si considera che lo stallone abbia adempiuto ai suoi obblighi e quindi avrà il diritto di ricevere il risarcimento concordato.

Questo non costituisce una garanzia che la fattrice sia rimasta incinta.

In questo caso si lascerà la libertà al proprietario dello stallone, di concedere una nuova monta gratuita al calore successivo o restituire una parte del risarcimento ottenuto con l'accoppiamento.

Questo accordo dovrà essere scritto nel contratto di monta, prima dell'accoppiamento.

Il diritto concordato per una monta gratuita verrà annullato, in caso di morte dello stallone, dal cambio di proprietario di quest'ultimo o dalla morte della fattrice.

Se si potrà dimostrare (tramite l'analisi dello sperma) che lo stallone era sterile al momento della monta, il titolare dovrà rimborsare il proprietario della fattrice tutte le spese sostenute per la monta.

#### **10. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE.**

L'inseminazione artificiale non può essere utilizzata in animali che non si siano ancora riprodotto in modo naturale.

Nel caso di inseminazione artificiale della fattrice, il veterinario addetto alla raccolta dello sperma dallo stallone dovrà attestare, tramite un certificato destinato al Registro del Libro delle Origini per la registrazione dei cuccioli, che lo sperma, fresco o congelato, proviene in effetti dello stallone concordato

Tutte le spese sostenute per la raccolta dello sperma saranno a carico del proprietario della fattrice, così come le spese relative all'inseminazione.

Il veterinario che procede all'inseminazione della fattrice, dovrà confermare ai servizi di registrazione nel Libro delle Origini che la fattrice è stata effettivamente inseminata con lo sperma del maschio destinato alla monta.

In questo certificato, sarà riportato il luogo e la data dell'inseminazione, il nome e il numero di registrazione nel libro delle origini del cane, nonché il nome e l'indirizzo del proprietario del cane.

Il proprietario dello stallone che fornisce lo sperma dovrà consegnare al proprietario della fattrice, oltre al certificato fornito dal veterinario, un certificato di monta ufficiale.

#### **11. CESSIONE DEL DIRITTO DI CUCCIOLATA.**

Di norma, è considerato che il proprietario della fattrice al momento della monta, sia anche il proprietario della cucciolata.

Il diritto all'uso per motivi riproduttivi di una fattrice o di uno stallone può tuttavia essere trasferito per accordo contrattuale, a terzi.

Questo trasferimento (vedi allegato B) deve, in tutti i casi, essere certificato per iscritto, prima della monta pianificata.

Tale cessione certificata per iscritto deve essere dichiarata all'ufficio d'iscrizione nel Libro delle Origini e allegata alla dichiarazione della cucciolata.

È opportuno descrivere esattamente nella cessione, i diritti e gli obblighi delle due parti contraenti. La persona che acquista temporaneamente il diritto della cucciolata di una fattrice sarà considerata come il proprietario della stessa, e dovrà rispettare queste regole, per un periodo di tempo che va dall'accoppiamento allo svezzamento cuccioli.

## **12. PRINCIPI DI BASE.**

I cuccioli nati da due genitori di pura razza con pedigree riconosciuti da alcun organismo ufficiale, in cui non esistono obiezioni o limitazione da parte della Federazione Nazionale Canina Alianz Canine Worldwide, sono considerati cani di pura razza e possono, quindi, ricevere il pedigree ufficiale.

I pedigree rilasciati dall'A.I.K.C. sono un certificato nazionale che dimostra l'affidabilità dei dati relativi alle generazioni precedenti e non un certificato di qualità dei cani.

Qualsiasi cane allevato e registrato deve essere identificato in modo permanente da un sistema che non può essere falsificato.

Questa identificazione apparirà nel pedigree.

I cuccioli saranno registrati, in linea di principio, nel Libro di Origine del A.I.K.C.

Tutti i cuccioli di cucciolata devono essere registrati; Questo include tutti i cuccioli esistenti nella data della richiesta di registrazione.

## **13. REGOLAMENTO DI ALLEVAMENTO DEI CLUB DI RAZZA AFFILIATI A A.I.K.C.**

I regolamenti d'allevamento dei Club di razza affiliati all'A.I.K.C. possono essere più rigidi di quelli stabiliti nel presente regolamento, ma non possono andare contro di loro.

## **14. SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE.**

L'A.I.K.C., nella sua ricerca di continui miglioramenti tecnici e dei meccanismi di controllo che garantiscono ancora una più corretta iscrizione nel Registro Genealogico, incorpora il "microchip" come sistema di identificazione, con la convinzione che con l'inoculazione dello stesso si potrà avere un controllo affidabile di tutti i cuccioli registrati.

L'identificazione di fattrici e stalloni che appartengono a un affisso potranno optare per l'identificazione tramite tatuaggio oltre al microchip, ma dovranno tatuare tutti i loro esemplari, compresi stalloni e fattrici.

## **15. ISPEZIONE DI CUCCIOLATA.**

L'A.I.K.C. può ispezionare qualsiasi cucciolata a partire dal momento della notifica della cucciolata, per la quale è obbligatorio indicare nella notifica il luogo in cui si trova la fattrice e qualsiasi cambio di indirizzo.

L'ispezione della cucciolata potrà essere effettuata tra i 30 e 60 giorni dopo la nascita dei cuccioli. La funzione principale degli ispettori d'allevamento sarà quella di consigliare e stabilire un legame permanente tra gli allevatori e la Commissione d'allevamento, cercando d'aiutare

l'allevamento, tenendo conto del gran numero d'allevatori che allevano per la prima volta.

L'A.I.K.C. vuole fornire tutti i mezzi e dare la massima collaborazione agli allevatori, ma allo stesso tempo resterà inflessibile nel preservare la purezza delle razze canine nel Registro Genealogico.

L'ispezione consisterà nel:

- Verificare se il numero, il sesso e il colore della cucciolata corrispondono a quanto indicato nella denuncia di nascita.
- Determinare se l'habitat della madre con i suoi cuccioli è adeguato a una corretta riproduzione.
- Osservare lo stato di salute della femmina riproduttrice e della sua cucciolata.

L'ispettore farà una relazione alla Commissione d'allevamento A.I.C.K che potrà, di conseguenza, decidere se accettare la cucciolata, facendo osservazioni, consigliare all'allevatore di effettuare le correzioni necessarie o direttamente scegliere di non registrare definitivamente i cuccioli.

L'ispettore è un veterinario collegiato o un Giudice cinofilo e sarà l'incaricato a rilasciare la relazione delle ispezioni riproduttive che è dettagliata nell'allegato C.

Gli allevatori che sfuggono o ostacolano questa ispezione dovranno dare spiegazioni alla Commissione di allevamento.

## **16. IDONEITÀ PER L'ALLEVAMENTO.**

Si tratta di un certificato per l'idoneità all'allevamento costituito da un esame tecnico del soggetto (sia dello stallone che della fattrice) effettuato da un giudice di razza al quale si allegherà un file che verrà archiviato nella storia degli esemplari durante tutta la loro vita.

Gli esemplari saranno considerati "atti" o "non atti" per la riproduzione, secondo le norme vigenti e secondo il Giudice che effettua gli esami.

È espressamente vietato effettuare qualsiasi manovra artificiale per alterare o modificare le caratteristiche naturali di un esemplare.

Ad esempio: è vietato modificare il colore o la lunghezza del manto mediante qualsiasi metodo, tutti i tipi di protesi interne di qualsiasi elemento nei testicoli e nelle orecchie, effettuare qualsiasi trattamento dentale per nascondere denti mancanti.

Gli allevatori sono tenuti a segnalare anomalie durante la gravidanza (aborti, riassorbimento fetale, etc.) e nel parto (morte perinatale, deformazioni, ecc.).

Qualsiasi falsa dichiarazione sostenuta indicando i dati d'un esemplare o della cucciolata, o il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, autorizzano la Commissione d'allevamento a rifiutare qualsiasi procedura della cucciolata, e non permettere l'iscrizione al Registro Genealogico, annullando la registrazione in qualità di allevatore al responsabile di tali infrazioni, indipendentemente dalle sanzioni che potrebbero corrispondergli come membro di A.I.K.C. se ce ne fosse il caso.

Non accoppiare femmine troppo giovani, non prima del secondo calore, o troppo anziane. Dopo i sette anni di età è opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione.

Per le razze in cui sono richiesti test comportamentali, rendere accessibili gli esiti delle valutazioni prima .

I maschi si potranno riprodurre dai 12 mesi fino ai 7 anni. Dopo i 7 anni l'accoppiamento sarà consentito solo con previa autorizzazione della Commissione d' allevamento e sarà concesso dopo una certificazione di fertilità, che deve essere rilasciata da un veterinario iscritto all'albo.

Le femmine non dovrebbero avere più di una cucciolata all'anno.

Nel caso in cui i cicli siano più brevi dovrebbero trascorrere almeno otto mesi dalla nascita alla successiva monta o nel caso in cui due calori siano coperti di seguito dovranno riposare per un anno.

Tutti gli stalloni "*atti alla riproduzione*" saranno pubblicati periodicamente nelle riviste A.C.W. e sul loro sito WEB e entreranno a fare parte nell'elenco degli stalloni disponibili e raccomandati da A.C.W.

Pertanto, tutti i membri di A.C.W. avranno accesso, se lo desiderano, alle seguenti informazioni sugli stalloni:

- Relazione di tutti gli Stalloni atti alla riproduzione disponibili in quel momento.
- Risultato della valutazione o dei rapport degli stalloni disponibili.
- Consanguineità delle diverse monte possibili.
- Titoli, valutazioni e altre informazioni d' interesse degli stalloni.

Il test ufficiale di idoneità alla riproduzione è costituito da:

- Test di carattere e socializzazione, approvato da un giudice di lavoro (vedi allegato D).
- Valutazione dello standard di razza da parte d' un giudice cinofilo.
- Radiografia ufficiale per displasia per razze medi e grandi (per razze a rischio) firmata da un veterinario iscritto all'albo (vedi Allegato E).

L'età minima per superare l'Atto alla riproduzione sarà di nove (9) mesi per gli stalloni e dodici (12) mesi per le fattrici.

Le cucciolate raccomandate da A.C.W. nelle loro pubblicazioni saranno quelle nate da genitori che hanno superato l'Atto per la riproduzione.